

# **Deontologia Professionale e Corrispettivi** principi e novità

**incontro con Enrico Milone**  
Presidente Emerito Ordine Architetti Roma

mercoledì **5 marzo** ore **15:00**  
aula magna facoltà di ingegneria e architettura via marengo, 2 **cagliari**

Relatore: **ENRICO MILONE** ([enricomilone@hotmail.com](mailto:enricomilone@hotmail.com))

*“Libera professione e compensi professionali: le novità”*

*“Il codice deontologico e la gestione dei procedimenti disciplinari”*

# RELAZIONE SU COMPENSI E DEONTOLOGIA

I seguenti scritti sono materiali di riferimento delle due relazioni tenute dall'arch. Enrico Milone.

---

## ARCHITETTI E INGEGNERI - RIFORMA IN CORSO

*di Enrico Milone*

A conclusione dell'anno 2013 è utile fare una carrellata sulla riforma delle professioni e sui fatti di interesse dei professionisti.

**Progettisti di interni.** Primo provvedimento del 2013 è stata la legge 4 del 4.1.2013 che ha istituito le professioni che non sono organizzate in Ordini. La legge prevede che coloro che esercitano le professioni non organizzate possano essere iscritti ad Associazioni professionali. Queste, come pubblico riconoscimento, vengono inserite nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Le Associazioni professionali rappresentano i propri iscritti e si distinguono dalle Società tra professionisti che sono finalizzate all'esercizio della professione. Tra le categorie interessate ci sono fisici, industrial designer, restauratori, amministratori di condominio, informatici. Ma ci sono anche concorrenti degli architetti come gli arredatori o i progettisti di interni rappresentati dalla A.I.P.I. Associazione Italiana progettisti di Interni. Iscritta dal 7.1.2013 al Ministero della Giustizia, ai sensi del DLgs. 206/2007 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La legittimità di tale associazione è tutta da dimostrare, visto che la progettazione degli spazi interni degli edifici spetta agli iscritti all'Ordine degli architetti.

**Inarcassa aumenta il contributo minimo a 2.910.** Il contributo soggettivo, già aumentato a 13,5% nel 2012, è salito a 14,7% nel 2013. Il contributo minimo, aumentato a € 1.645 nel 2012, è salito a € 2.250 nel 2013. Al contributo soggettivo va sommato il contributo integrativo del 4% con un minimo di euro 375 per il 2012, aumentato a 660 per il 2013, e a quello di maternità, euro 85. I contributi minimi vanno pagati anche in assenza di reddito. L'aumento è stato deciso contestualmente alla nuova interpretazione del lavoro occasionale per cui un iscritto all'Ordine, anche se svolge un solo incarico, deve comunque aprire posizione IVA. Di conseguenza è obbligato ad iscriversi a Inarcassa, a meno che non sia un dipendente.

**Assicurazione obbligatoria.** Dal 15 agosto 2013 gli architetti che esercitano la professione devono dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela del committente, a copertura di possibili danni derivati nell'esercizio della attività professionale. L'obbligo è stabilito dall'art.5 del DPR 137/2012, Riforma degli ordinamenti professionali. Nel contratto di prestazione d'opera professionale deve essere esposta la polizza assicurativa e il relativo massimale. La mancanza di assicurazione costituisce infrazione disciplinare.

**Aggiornamento obbligatorio.** Dal 1° gennaio 2014 si applica il regolamento per l'aggiornamento degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, pubblicato sul Bollettino del Ministero del 15.9.2013. Tra gli obiettivi delle attività di aggiornamento promosse dagli Ordini, c'è quello di dare ampia possibilità a tutti gli iscritti di aggiornarsi, attraverso politiche tese al contenimento dei costi. Ad integrazione del Regolamento, il CNAPPC ha approvato Linee-guida attuative, da

sottoporre a verifica dopo un primo periodo di sperimentazione. Le linee precisano le aree tematiche per l'aggiornamento: architettura, paesaggio, design, tecnologia - gestione della professione - norme professionali e deontologiche - sostenibilità - storia, restauro e conservazione - strumenti conoscenza e comunicazione - urbanistica, ambiente e pianificazione. In base alle Linee-guida l'Ordine può esonerare dall'obbligo di aggiornamento in caso di maternità, malattia grave e in genere in casi di forza maggiore. Sono esonerati, previa presentazione di una dichiarazione, anche gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente. Inoltre sono esentati gli iscritti all'Ordine da oltre 20 anni e che hanno più di **70** anni di età. I dipendenti pubblici possono sottoporre all'accreditamento dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai loro datori di lavoro. Nel primo periodo 2014-2016 i crediti da acquisire sono 60 con un minimo di 20 all'anno, 4 dei quali devono essere in materia di Deontologia e Compensi professionali.

**Società tra professionisti** - Possono essere costituite ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 8.2.2013, n. 34 (GU 6.4.13). Una volta abrogata la legge 1815/1939 che vietava la professione in forma societaria, ora gli architetti devono valutare se fare uso di questo nuovo modo di esercitare. Il nuovo Regolamento può spingere gli architetti ad associarsi fra loro per affrontare il mercato con maggiore efficienza. Sembra necessario infatti, che venga modificata la attuale situazione italiana, caratterizzata da una altissima percentuale di studi costituiti da un solo professionista. Ciononostante risulta che sono pochissimi gli studi che si sono costituiti nella nuova forma di StP. Il motivo è da attribuire alla attuale crisi dell'edilizia, ma pesa negativamente anche il fatto che le nuove Società richiedono adempimenti piuttosto complessi, tra i quali l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio. In ogni caso l'art.10.9 del Regolamento stabilisce che gli architetti e gli ingegneri che avevano costituito associazioni professionali prima della legge 183/2011 possono continuare ad utilizzarle. Resta però il problema che tali associazioni o studi tecnici sono ormai privi di copertura giuridica, visto che è stata abrogata la legge 1815/1939 che li consentiva

---

# COMPENSI E DEONTOLOGIA

---

## Legge n.27 del 24/3/2012, Liberalizzazioni

Enrico Milone.

---

La tariffa professionale è abrogata. Questa è la più importante decisione presa dal Parlamento nel quadro delle liberalizzazioni per le professioni. Importante in linea di principio perché la tariffa inderogabile e quindi il rifiuto della concorrenza sul prezzo, costituiva in Italia uno dei principi a base della tipicità delle professioni intellettuali rispetto ai lavoratori autonomi e alle imprese, che invece sono sempre stati soggetti alla concorrenza a tutto campo. In linea pratica invece l'abrogazione incide solo sugli incarichi di lavori pubblici, mentre per gli incarichi privati, che costituiscono circa l'80% del lavoro professionale, la tariffa del 1949 per architetti e ingegneri è sempre stata poco applicata. Occorre anche dire che dal 2006 i minimi di tariffa non sono più inderogabili, per cui anche negli incarichi pubblici la concorrenza è piena. Anche troppo, visto che spesso i ribassi sono eccessivi e dovrebbero essere combattuti con il sistema dell'offerta anomala o con la valutazione del tempo e del personale impegnato nella prestazione professionale.

Procedo ad una illustrazione sintetica degli articoli di maggiore interesse.

**Tariffa, incarico, assicurazione** L'art.9 comma 1 abroga le tariffe professionali.

Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera (ma non anche al "decoro della professione" citato nell'art.2232 del codice civile) e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La legge non impone la **forma scritta**, né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia la forma scritta sembra inevitabile visto che le cose da pattuire e da comunicare non possono essere tenute a mente. Perciò l'obbligo del preventivo e della pattuizione **scritti** è stato inserito nel codice deontologico degli architetti entrato in vigore il 1.1.2014. In merito all'assicurazione, per i tanti architetti e ingegneri che svolgono prestazioni professionali saltuarie, l'obbligo di assicurazione unito all'obbligo di aggiornamento e all'aumento dei minimi Inarcassa, può risultare tanto pesante da indurli a cancellarsi dall'Albo.

## COMPENSI E OPINAMENTO

### **Citazioni tratte da L'ARCHITETTO MAGAZINE del CNAPPC maggio 2013**

**L'importanza del contratto** (Pasquale Caprio Dipart. Lavoro, compensi e competenze professionali)

Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe professionali che, nel caso degli architetti e ingegneri vigevano dal lontano 1949. Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012 n. 27, all'articolo 9 stabilisce – oltre all'abrogazione di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe – l'obbligo per il professionista di:

- pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;
- rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;
- fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.
- indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.

Il primo DM sui parametri, ad uso del giudice nelle vertenze, è stato emanato il 20.7.2012 col n. 140, G.U. 22.8.2012. I parametri per i lavori pubblici sono stati emanati con DM 31.10.2013 n.143.

**Modalità da seguire per la liquidazione delle parcelle**, La norma attribuisce al solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il decreto parametri 140/2012. Consultare la circolare CNAPPC n.145 del 5.12.2012.

Premesso che è rimasta in capo all'Ordine la competenza a esprimersi in materia tariffaria – in base all'art. 2233, comma 1, c.c. e agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza

L'entità del compenso va illustrata al cliente con un preventivo di massima, adeguandola all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il CNAPPC ha stilato una serie di **contratti tipo**, il più possibile dettagliati per le varie attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.

L'Ordine, chiamato a esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto con il committente, potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito. Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto.

Nel caso venga richiesto all'Ordine di dare parere su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23.8.2012, il visto potrà essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20.7.2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui evidenziare l'assenza del contratto riportando le dichiarazioni rese dal professionista in merito a eventuali accordi intercorsi col

committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito.

**L'ordine dovrà considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare.**

Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a vacanza, in assenza di contratto scritto ma per incarichi conferiti prima dell'abrogazione delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi sono da considerare validi i compensi orari a vacanza, di cui al D. M. 3.9.1997 n. 417.

**Per prestazioni commissionate in epoca successiva al 24.1.2012, in assenza di contratto l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel decreto parametri 140/2012 non sono presenti i compensi a vacanza, ma ci sono nel DM 143/2013 sui parametri per i lavori pubblici ) e ogni determinazione nel merito dovrà essere demandata all'autorità giudiziaria.**

Ci si dovrà rimettere all'autorità giudiziaria anche nel caso di prestazioni urbanistiche affidate in epoca successiva al 24.1.2012, per le quali l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto.

Per prestazioni urbanistiche rese prima di quella data, anche se in assenza di contratto e commissionate solo verbalmente (nel caso di incarico conferito da privati) restano validi i criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1.12.1969, n. 6679 meglio nota come "Tariffa Urbanistica". Tutti i visti che l'Ordine rilascerà dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi cui allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo adottate.

.....



# Parametri per i compensi nei lavori pubblici

## **di Enrico Milone - DM 143/2013**

La legge 27/2012 ha abrogato la tariffa professionale di architetti e **ingegneri** e ha fissato l'obbligo per il professionista di concordare con il cliente il compenso della prestazione prima di espletare l'incarico.

L'assenza di riferimenti oggettivi ha messo in difficoltà sia il giudice che deve decidere sul compenso in una vertenza tra cliente e professionista, sia il funzionario che deve stabilire l'importo da mettere a gara in un appalto di progettazione.

Pertanto il Ministero della giustizia ha emanato due decreti ministeriali. Il primo DM 140 del 20.7.2012 ad uso del giudice nelle vertenze, il secondo DM 143 del 31.10.2013, (GU del 20.12.2013) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Ambo i decreti possono, nei fatti, funzionare da riferimento, anche se privo di forza giuridica, al fine di concordare l'importo della parcella con un cliente privato.

Il secondo decreto, 143/2013, stabilisce che l'importo da sottoporre a gara (e al ribasso) non deve essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali (in particolare il DM 4.4.2001) ora abrogate. Ciò implica che il RUP deve fare per ogni gara due volte il calcolo del compenso, la prima volta in base al DM 143/2013 e la seconda in base all'abrogato DM 4.4.2001. Tuttavia il nuovo decreto non richiede esplicitamente che il RUP debba fare una attestazione in merito al rispetto del tetto.

**Compenso a percentuale.** E' valutato in base agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto e in base alle due tavole allegate: Z1 parametro del grado di complessità e Z2 prestazioni e parametri di incidenza. Sul sito del CNAPPC è stata pubblicata un'analisi in merito. Alcune simulazioni erano già state elaborate dal CNI nel dicembre 2012, riferite alla bozza di decreto, il confronto tra il DM 4.4.2001 abrogato e la bozza di DM 143/2013, sintetizzando la ampia casistica, indicava che per l'edilizia residenziale e per servizi il decreto 143 riduce i compensi in modo leggero; la riduzione invece è più forte per le infrastrutture e la viabilità.

**Rimborsi spese.** L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria: per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare. Il DM 4.4.2001 prevedeva 30% per incarichi fino a 26.000 euro (50 milioni di lire) e 15% per lavori da 58.131.000 euro in su (100 miliardi di lire). Interpolazione lineare nell'intervallo delle due soglie.

In sostanza, l'abrogato DM 4.4.2001 comportava percentuali più remunerative per i professionisti perché per lavori minori, fino a 26.000 euro, prevedeva il 30% contro il 25% del DM 143/2013. Mentre per lavori superiori a 58.131.000 euro prevedeva una percentuale fissa del 15%, contro il 10% stabilito dal DM 143/2013.

**Vacazioni.** Per le prestazioni non precisate e non applicabili per analogia (ex compenso a vacanza) si fa riferimento al costo dell'ora di lavoro del professionista, del collaboratore iscritto all'albo e dell'aiuto che nel DM 143/2013 è così stabilito:

- a) professionista incaricato €/ora da 50,00 a 75,00;
- b) aiuto iscritto €/ora da 37,00 a 50,00;
- c) aiuto di concetto €/ora da 30,00 a 37,00.

L'oscillazione tra i due valori consente di tenere conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Le vacanze non erano previste dal DM 4.4.2001. Pertanto la norma che le regolava prima della abolizione del sistema tariffario era il DM 147/1997. Il raffronto con quest'ultimo mostra che i valori minori dei nuovi importi sono piuttosto bassi, specialmente se si considera che sono importi stabiliti ben 17 anni fa. Infatti i compensi erano per il professionista incaricato lire 110.000, pari a 57 €/ora, per l'aiuto iscritto all'albo 38 €/ora e per l'aiuto di concetto 28 €/ora.

**Compensi uguali per tutte le categorie professionali.** Come per il DM 140/2012, il compenso viene definito in base al costo dell'opera, alla sua complessità e alla sua specificità. Non varia a seconda che il professionista sia architetto, ingegnere, agronomo, geometra ecc. Ovviamente restano validi i campi di attività stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna professione. In base ai quali, ad esempio, un architetto non può partecipare ad una gara di progettazione di un elettrodotto o un ingegnere ha limiti per operare su un edificio monumentale ovvero un geometra può progettare costruzioni solo se modeste. La partecipazione alle gare di servizi di architettura e di ingegneria dovrebbe essere normalmente di pertinenza degli architetti e degli ingegneri civili-ambientali, tenendo anche conto dei differenti campi di attività di pertinenza delle due professioni. L'ammissione di altre professioni dovrebbe essere motivato dalla stazione appaltante.

**Tirando le somme,** l'aspetto positivo del decreto è che mette ordine nel campo degli appalti pubblici per i servizi di architettura e di ingegneria. Negli ultimi tempi troppe gare sono state bandite con importi a base di gara eccessivamente bassi e redatti con criteri diversi tra amministrazione e amministrazione. Ora gli Ordini ed il Consiglio nazionale, in rappresentanza della professione, devono pretendere che le stazioni appaltanti e i RUP applichino correttamente il decreto. In questa ottica, il CNAPPC ed il CNI, ai fini di facilitare una applicazione del DM senza errori, hanno elaborato un software che è a disposizione di tutti gli iscritti all'Ordine, e delle stazioni appaltanti.

Invece nulla cambia, purtroppo, sulla questione degli eccessivi ribassi offerti dai professionisti partecipanti alle gare, contro i quali esistono solo deboli modi di tutela al di là del ricorso alla procedura dell'offerta anomala.



# ARCHITETTI

## CODICE DEONTOLOGICO IN VIGORE DAL 01.01.2014

---

## DISCIPLINA - DEONTOLOGIA

---

### **Consiglio di disciplina e procedimento disciplinare**

Dal 2013, ai sensi del DPR 137/2012 riforma delle professioni, i procedimenti disciplinari sono demandati al Consiglio di disciplina, organo distinto dal Consiglio dell'Ordine, che viene nominato ai sensi del Regolamento del 15.12.2012. I membri del Consiglio dell'Ordine non ne possono fare parte. Il nuovo organo è nominato dal Presidente del Tribunale, scegliendo nell'ambito di un numero di nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine, in numero doppio rispetto ai componenti da nominare. I componenti il Consiglio di disciplina sono pari al numero dei componenti il Consiglio dell'Ordine. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare continua ad essere regolato in base al decreto del ministero della giustizia del 10 novembre 1948.

**Nuovo Codice deontologico 2014.** Il nuovo testo è stato approvato dal CNAPPC nell'ottobre 2013 ed è in vigore dal 1.1.2014. Il nuovo codice **sostituisce** quello in vigore dal 1° settembre 2009, che dal 22.2.2012 era stato modificato per prendere atto della abolizione della tariffa e per l'istituzione dell'obbligo della lettera d'incarico. Il Codice, inoltre, era stato articolato in sei versioni simili, ma diverse, una per ciascuna delle sei professioni facenti parte dell'Ordine (architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior, pianificatore iunior). Il nuovo codice 2014 riunifica in un solo testo le sei versioni per le sei categorie e opera un riordino complessivo. Nel caso di inadempienze commesse prima del 2014, si applicano le disposizioni del codice precedente.

Il nuovo Codice ha reinserto un articolo sulle **incompatibilità** per i dipendenti all'esercizio della professione libera, dopo le mie proteste sul web e sulla stampa per la eliminazione dell'articolo fatta nel codice precedente. In proposito va chiarito che, ai sensi art.60 del TU 3/1957 sugli impiegati dello Stato e successive leggi fino alla 39/2013, la incompatibilità è anche per il commercio e l'impresa, incluso la assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro.

- **ORDINE ARCHITETTI**
- **CONSIGLIO DELL'ORDINE**
- **CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

### **NORMATIVA**

**LEGGE 139/1923**

**RD 2537/1925 Regolamento professioni di ingegnere e architetto**

**DPR 328/2001 pianificatori, paesaggisti, consev, iunior e esami di abilitazione**

**DPR 169/2005 sistema elettorale**

**Legge 27/2012 liberalizzazioni**

**DPR 137/2012 riforma delle professioni**

**DPR 137/2012 regolamento Consigli di disciplina**

## 1. ETICA DELLA PROFESSIONE

Gli esercenti una professione intellettuale che comporta l'iscrizione all'Ordine sono tenuti a mantenere un comportamento appropriato. Ai sensi dell'art. 2229 c.c. spetta all'Ordine il potere disciplinare sugli iscritti.

Il regolamento degli architetti e degli ingegneri, RD 2537/25, stabilisce che il Consiglio dell'ordine *"vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione..."*

Contro la decisione dell'Ordine è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale, secondo la procedura prevista dal DM 1.10.1948 per gli ingegneri e dal DM 10.11.48 per gli architetti.

Contro la decisione del Consiglio nazionale è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Le regole di comportamento sono contenute nel codice deontologico di ciascuna professione. Esse hanno un carattere extra-giuridico: includono il rispetto delle norme di legge, ma vanno oltre, entrando nella sfera dell'etica dei comportamenti morali. La definizione di tali regole è rimessa alle singole categorie professionali, quale tipica espressione del loro autogoverno, con autonoma valutazione, senza possibilità di sindacato di legittimità, trattandosi di precetti extra giuridici, non di attività normativa (Corte di cassazione sezioni unite, 375\65).

Cardine della deontologia è il principio della correttezza professionale che non va inteso in senso restrittivo, nel senso cioè che sia professionalmente corretto l'atto che non comporti l'inosservanza della norma giuridica, potendo invece sussistere atti che, per quanto conformi alle disposizioni di legge, sono da considerare non onesti né corretti, perché ispirati da frode od astuzia (Corte di cassazione 1710\63).

Sono norme di etica i limiti alla pubblicità (anche molto ridotti in seguito alla liberalizzazione imposta dalle direttive europee), il divieto di accettare incarichi che non si è in grado di svolgere con cura e con impegno personale, il divieto di prestare ausilio a chi esercita la professione fuori del campo di attività o abusivamente.

Il professionista cui sia demandata qualsiasi forma di autorità da organismi pubblici, sia in quanto componente eletto, sia in quanto consulente, sia in quanto funzionario, non può avvalersi della sua posizione per trarne un vantaggio professionale.

L'iscritto all'albo può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato nel sistema universitario italiano.

L'architetto che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria (Ordine, Consiglio Nazionale, Inarcassa ecc.) deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche.

Fondamentale è il rispetto delle norme di incompatibilità, per i liberi professionisti e per i dipendenti.

Altre regole di comportamento con rilevanza deontologica derivano direttamente da leggi. Tra le più importanti:

1. il progettista di un piano regolatore non può assumere incarichi da privati nell'ambito del territorio comunale fino all'approvazione del piano (art.6, legge 47\1985). Il codice deontologico ha esteso tale incompatibilità a tutti gli strumenti urbanistici. La Corte di cassazione a sezioni unite (25.5.1989) ha ritenuto che nella norma deontologica vada incluso anche il programma pluriennale di attuazione;
2. il direttore dei lavori, in caso di opere non conformi alla concessione edilizia, deve contestare la violazione al titolare della concessione, al committente e al costruttore nonché darne comunicazione al sindaco; nei casi di totale difformità o di variazione essenziale deve contestualmente rinunciare all'incarico, art.29 DPR 380/2001. In caso

contrario il dirigente comunale ne dà comunicazione al consiglio dell'Ordine che può erogare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi a due anni.

3. il collaudatore di opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971 non deve aver partecipato alla progettazione, alla direzione o alla esecuzione dell'opera; inoltre deve essere iscritto all'Ordine da più di dieci anni.
4. Nel caso di falsa certificazione nell'esercizio di professione sanitaria o forense e altro addetto a servizio di pubblica utilità, il responsabile è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa ai sensi dell'art.481 del codice penale.
5. in caso di falsa attestazione del progettista nella DIA, il dirigente comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza (DPR 380/2001 art.23.6).
6. nel caso di DIA (denuncia di inizio attività) il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (c.p. art. 359 e 481). In caso di dichiarazioni non veritiere nella dichiarazione di conformità delle opere alle norme urbanistiche ed edilizi, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (DPR 380/2001 art.23.1)
7. In caso di permesso di costruire, la falsa attestazione nelle dichiarazioni o asseverazioni del progettista è punita con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. (DPR 380/2001 art.20.9).

## **2. CODICE DEONTOLOGICO**

Il codice deontologico degli architetti è stato cambiato più volte nel corso degli anni. Ad un primo testo vigente dal 1968 è stato sostituito un testo approvato dal CNA il 15.5.1993 e dall'assemblea dei presidenti degli Ordini il 16.7.1993; questo, negli anni successivi è stato oggetto di critiche particolarmente in merito al divieto della pubblicità per i professionisti. Infatti le direttive europee sono state improntate sempre al principio della libera concorrenza tra i soggetti economici. La pubblicità è uno strumento importante per consentire ai consumatori di scegliere tra diversi soggetti in concorrenza fra loro.

Pertanto nel 1998, è stata aperta la possibilità di fare uso della pubblicità, ma mantenendo forti limitazioni.

Non apparendo sufficienti tali aperture in relazione alle successive indicazioni della UE, il CNAPPC in data 8 febbraio 2006, ha dovuto approvare una nuova modifica della norma deontologica.

Tuttavia anche il testo del febbraio 2006 non raggiunge pienamente la finalità di rispondere al principio di concorrenza, tanto che l'Autorità per la concorrenza ha criticato che nella pubblicità debba essere "esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati". Tale esclusione è stata di fatto cancellata dalla legge 248/2006, che ha abolito i minimi di tariffa. In base alla disposizione della legge, il CNAPPC ha dovuto modificare, ancora una volta, la norma deontologica con delibera 20.12.2006.

In definitiva, in base al diritto comunitario l'esercizio dell'attività professionale deve essere improntato in funzione degli interessi pubblici connessi con la tutela della clientela e della collettività ed eventuali restrizioni della concorrenza (in merito a pubblicità, a compensi, ecc.) possono trovare giustificazione solo in ragione di siffatta tutela (v., per tutte, Corte di giustizia europea, sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94).

Dal 1.9.2009 è entrato in vigore un nuovo codice deontologico completamente rinnovato, ma dal 22.2.2012 il CNAPPC ha introdotto alcune modifiche che prendono atto della abolizione della tariffa, della quale nel 2006 era stato eliminato solo il concetto di minimo inderogabile. Altre

modifiche sono state introdotte per tenere conto del nuovo obbligo per cui il professionista deve di stilare una lettera-contratto nell'accettare un incarico. Il Codice, inoltre, viene articolato in sei versioni simili, ma diverse, una per ciascuna delle sei professioni facenti parte dell'Ordine.

Successivamente è entrata in vigore la Riforma delle professioni, DPR 137/2012, con gli obblighi di aggiornamento, di assicurazione e di lettera d'incarico. Ciò ha indotto il CNAPPC a varare nell'ottobre 2013 un ennesimo nuovo testo di codice deontologico, che sostituisce quello del 2009/2012 a far tempo dal primo gennaio 2014. Codice che si applica a tutte le sei professioni riunite nell'Ordine. Pertanto vengono sostituiti non solo il codice 2009 per architetti, ma anche i cinque codici di pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior, che erano entrati in vigore nel 2012.

# Codice deontologico

DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI,  
ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI

Visto l'Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

Visto l'Art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

Visto l'Art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

## **PREAMBOLO**

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior.

Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che l'Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l'Architetto Junior e il Pianificatore Junior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.

## **Titolo I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)**

**1.** Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior, indicati per brevità nel presente Codice "Professionista" o "Professionisti", ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.

**2.** Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario,

dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale.

A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

**3.** Ove la prestazione sia resa all'estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

**4.** Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.

## Titolo II DOVERI GENERALI

### **Art. 2 - (Professionalità specifica)**

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

### **Art. 3 - (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)**

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.
2. Il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.
3. **Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.**

### **Art. 4 - (Obblighi nei confronti della professione)**

1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.
3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.
5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui si è iscritti.
6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

### **Art. 5 - (Lealtà e correttezza)**

1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. **Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri.** L'inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

**3.** Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 6 - (Indipendenza)**

**1.** Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

**Art. 7 - (Riservatezza)**

**1.** Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.

**2.** Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.

**3.** Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.

**4.** Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro

che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

**5.** Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la

carica o il mandato ricevuto.

**Art. 8 - (Competenza e diligenza)**

**1.** Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.

**2.** Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.

**3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.**

**Art. 9 - (Aggiornamento professionale)**

**1.** Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.**2 Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.**

**Art. 10 - (Verità)**

**1.** Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

**Art. 11 - (Legalità)**

**1.** Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.



2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
5. **Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.**
6. **Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso.**

### Titolo III

#### RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

##### *Art. 12 - (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)*

1. Il Professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.
2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.
4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché nel rispetto del presente Codice Deontologico.
5. L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:
  - informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
  - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.
6. L'iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.

## Titolo IV RAPPORTI ESTERNI

### **Art. 13** - *(Società tra professionisti)*

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare dell'Architetto concorre con quella della società.

### **Art. 14** - *(Rapporti con i committenti)*

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.  
Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

### **Art. 15** - *(Rapporti con Istituzioni e Terzi)*

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
2. Il Professionista deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima e dal committente stesso.
3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.

### **Art. 16** - *(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)*

1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.
2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e

indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.

4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

**Art. 17 - (Cariche istituzionali)**

1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

**Art. 18 - (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)**

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.

## **Titolo V RAPPORTI INTERNI**

**Art. 19 - (Rapporti con i colleghi)**

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.

2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.

Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista

in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

3. L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.

4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituito deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituito, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

**Art. 20 - (Concorrenza sleale)**

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell'art. 11 comma 2:

- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
- b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;
- e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.

**2.** La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

**Art. 21 - (Rapporti con collaboratori e dipendenti)**

**1.** Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

**2.** Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione.

**3.** Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:

- a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;
- ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione.

**4.** Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

**Art. 22 - (Rapporti con tirocinanti)**

**1.** Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.

**2.** Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

**Titolo VI**  
**ESERCIZIO PROFESSIONALE**

**Art. 23 - (Incarico professionale)**

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

**Art. 24 - (Contratti e Compensi)**

1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause imprevedute ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

**Art. 25 - (Accettazione dell'incarico)**

1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

**Art. 26 - (Incarico congiunto)**

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;

b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;

c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.

**Art. 27 - (Esecuzione dell'incarico)**

1. Il Professionista deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.

2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;

b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

**Art. 28 - (Cessazione dell'incarico)**

1. Il Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.

2. Il Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

**Art. 29 - (Rinuncia all'incarico)**

1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.

2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

**Art. 30 - (Inadempimento)**

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

**Art. 31 - (Conflitto di interessi)**

1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.

**Art. 32 - (Interferenza tra interessi economici e professione)**

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.

**Art. 33 - (Restituzione dei documenti)**

1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest'ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.

**Art. 34 - (Responsabilità patrimoniale)**

1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

**Art. 35 - (Informativa)**

1. L'informativa al committente in ordine all'attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.

**Art. 36 - (Pubblicità informativa)**

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

**Titolo VII**  
**POTESTA' DISCIPLINARE**

**Art. 37 - (Potestà disciplinare)**

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo.
3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.
5. L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

**Art. 38 - (Parità di trattamento, tutela dell'affidamento e unità dell'Ordinamento)**

1. Al fine di attuare l'Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità dell'ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un'interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.

**Art. 39 - (Certezza del diritto)**

1. Il Consiglio Nazionale potrà massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito [www.awn.it](http://www.awn.it); la massima esprime la *ratio decidendi* della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.

**Art. 40 - (Condotta)**

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.



## **Titolo VIII**

### **SANZIONI**

#### **Art. 41 - (Sanzioni)**

**1.** Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:

- a) l'avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione,
- d) la cancellazione.

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

**2.** Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme:

- è colposa, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- è dolosa, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui si fa dipendere l'esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od omissione.

**3.** Se ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme, colposa o dolosa, ha come effetto un danno, quale la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo e morale, costituisce circostanza aggravante per la violazione deontologica e sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.

**4.** Ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni.

Ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione massima della cancellazione.

**5.** Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.

**6.** Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.

**7.** La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 42 - (Disposizione finale)**

**1.** Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

#### **Art. 43 - (Aggiornamento del Codice deontologico)**

**1.** Il Consiglio Nazionale delibera l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.

#### **Art. 44 - (Entrata in vigore)**

**1.** Le presenti norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**2.** Le presenti norme sono pubblicate sul sito [www.awn.it](http://www.awn.it) e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.

Approvato dal CNI.

In vigore dal 20 dicembre 2007

E' pubblicato sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

# INGEGNERI

## Codice deontologico

### **1 - Principi generali**

**1.1** La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.

L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

**1.2** Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

**1.3** Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

**1.4** L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

**1.5** L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

**1.6** L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

### **2 - Sui rapporti con l'Ordine**

**2.1** L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

**2.2** L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

### ***3 - Sui rapporti con i colleghi***

**3.1** Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

**3.2** Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

**3.3** L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

**3.4** L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell'Ordine.

**3.5** L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

### ***4 - Sui rapporti con il committente***

**4.1** Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

**4.2** L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

**4.3** L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

**4.4** Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..

**4.5** L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

**4.6** L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

### ***5 - Sui rapporti con la collettività e il territorio***

**5.1** Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.

**5.2** L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

**5.3** Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

**5.4** Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

## **6 - Sulla pubblicità**

**6.1** Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

**6.2** Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

**6.3** L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

## **7 - Sulle forme associative dell'attività professionale**

**7.1** I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

**7.2** Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

## **8 - Disposizioni finali**

**8.1** Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

**8.2** Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

# INGEGNERI

## Norme di attuazione del codice deontologico

**Premessa.** Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

### 1 - Sulle incompatibilità

**1.1** Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratico-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

**1.2** Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

- nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al

decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;

- nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

**1.3** L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

## **2 - Sui rapporti con gli organismi di autogoverno**

**2.1** Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

## **3 - Sui rapporti con i colleghi e i collaboratori**

**3.1** I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

**3.2** L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

**3.3** L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;

- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

#### **4 - Sui rapporti con il committente**

**4.1** L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

**4.2** L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

**4.3** Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

#### **5 - Sui rapporti con la collettività ed il territorio**

**5.1** Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

---